

REDDITO IMPRESA E IRAP

Lo “spostamento” tra le immobilizzazioni della partecipazione va motivato

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

[Scopri di più >](#)



La società non può appellarsi ad una generica necessità di ricondurre a realtà sostanziale la rappresentazione formale del bilancio per poter “spostare” le partecipazioni di controllo dall’attivo circolante alle immobilizzazioni finanziarie e riapprovare successivamente il bilancio.

Sono queste, in sintesi, le conclusioni cui è giunta la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 40692, depositata ieri, 20 dicembre**.

Il caso riguarda una **Spa** che aveva acquisito la **quota di partecipazione di controllo in un’altra Spa**, iscrivendola nell’attivo circolante di bilancio, tra le **attività finanziarie non immobilizzate**.

Cinque anni dopo, nel 2003, la Spa ha **ceduto la partecipazione azionaria**, iscrivendo in bilancio una **plusvalenza** in luogo di un ricavo e optando per l’applicazione dell’**imposta sostitutiva** prevista dall’[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 358/1997](#) (successivamente **abrogato dall’articolo 3 D.Lgs. 344/2003**, e quindi **oggi non vigente**).

La richiamata previsione **prevedeva** la possibilità di applicare un’**imposta sostitutiva** alle **“plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci”**.

La **cedente**, anche al fine di poter beneficiare dell’appena richiamata previsione, aveva quindi **sottoposto all’assemblea societaria nuovi bilanci da riapprovare**, relativi alle ultime annualità, nei quali la partecipazione **non veniva più iscritta tra l’attivo circolante ma tra le immobilizzazioni finanziarie**. I pregressi dati contabili venivano quindi **corretti**.

Ad avviso della stessa, infatti, si rendeva **necessario ricondurre la realtà formale del bilancio alla realtà sostanziale del fatto economico**, trattandosi di un **mero errore contabile**. Doveva inoltre ritenersi pienamente riconosciuta, al contribuente, la **facoltà di emendare la dichiarazione dei redditi**.

I Giudici, investiti della questione, hanno ritenuto necessario richiamare il **principio contabile Oic 29 (nella versione all'epoca vigente)**, evidenziando come **non vi fosse alcun presupposto per poter correggere il bilancio**.

Mentre gli **errori “non determinanti”** possono essere corretti mediante una semplice rettifica della posta patrimoniale, gli **errori “determinanti”**, idonei a rendere il **bilancio inattendibile**, **possono** richiedere, in alcuni casi, la **correzione dei bilanci degli esercizi precedenti**.

La società, però, **non ha mai specificato per quale motivo l'errore dovesse essere ritenuto rilevante**.

D'altra parte, la **“destinazione alla rivendita”** e l'**iscrizione della partecipazione nell'attivo circolante**, tra le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, appaiono essere **riconducibili esclusivamente alla volontà dell'imprenditore**; tale comportamento, tra l'altro, è stato ripetuto anche per **diverse annualità**.

Deve quindi **escludersi la possibilità di beneficiare dell'imposta sostitutiva a seguito della cessione**.